

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 dicembre 2025, n. 0129/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali) e di cui agli articoli 60, comma 1, e 83, comma 3, lettera b), della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (Sviluppopolimpresa), emanato con Decreto del Presidente della Regione 14 dicembre 2023, n. 0207.

Modifiche approvate da:

Decreto Direttore Servizio sviluppo economico locale 16/12/2025, 70373/GRFVG.

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Modifica all'articolo 1 del DPREg. n. 207/2023
Art. 3	Modifiche all'articolo 2 del DPREg. n. 207/2023
Art. 4	Modifica all'articolo 3 del DPREg. n. 207/2023
Art. 5	Modifiche all'articolo 4 del DPREg. n. 207/2023
Art. 6	Modifica all'articolo 5 del DPREg. n. 207/2023
Art. 7	Modifica all'articolo 7 del DPREg. n. 207/2023
Art. 8	Modifica all'articolo 8 del DPREg. n. 207/2023
Art. 9	Modifiche all'articolo 9 del DPREg. n. 207/2023
Art. 10	Modifica all'articolo 12 del DPREg. n. 207/2023
Art. 11	Modifica all'articolo 13 del DPREg. n. 207/2023
Art. 12	Modifica all'articolo 14 del DPREg. n. 207/2023
Art. 13	Modifica all'articolo 15 del DPREg. n. 207/2023
Art. 14	Modifica all'articolo 16 del DPREg. n. 207/2023
Art. 15	Modifica all'articolo 18 del DPREg. n. 207/2023
Art. 16	Modifica all'articolo 21 del DPREg. n. 207/2023
Art. 17	Modifica all'articolo 22 del DPREg. n. 207/2023
Art. 18	Modifica all'articolo 23 del DPREg. n. 207/2023
Art. 19	Modifica all'articolo 24 del DPREg. n. 207/2023
Art. 20	Modifica all'articolo 25 del DPREg. n. 207/2023
Art. 21	Modifica all'articolo 30 del DPREg. n. 207/2023
Art. 22	Modifica all'articolo 31 del DPREg. n. 207/2023
Art. 23	Sostituzione dell'Allegato B al DPREg. n. 207/2023
Art. 24	Sostituzione dell'Allegato C al DPREg. n. 207/2023

Art. 25	Sostituzione dell'Allegato E al DPREg. n. 207/2023
Art. 26	Sostituzione dell'Allegato F al DPREg. n. 207/2023
Art. 27	Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento reca modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali) e di cui agli articoli 60, comma 1, e 83, comma 3, lettera b), della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppolImpresa)), emanato con Decreto del Presidente della Regione 14 dicembre 2023, n. 207.

Art. 2
(Modifica all'articolo 1 del DPRReg. n. 207/2023)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Regione n. 207/2023, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b) le parole <<B e C>> sono soppresse;
- b) alla lettera d) dopo le parole <<di competenza dei Consorzi>> sono inserite le seguenti: <<ovvero nei Comuni soci dei medesimi Consorzi>>.

Art. 3
(Modifiche all'articolo 2 del DPRReg. n. 207/2023)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Regione n. 207/2023, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera k) le parole <<1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023>>;
- b) alla lettera l) le parole <<1407/2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<2023/2831>>;
- c) la lettera w) è sostituita dalla seguente:
<<w) incremento occupazionale: la differenza tra il numero di addetti occupati nello stabilimento oggetto di intervento al completamento dell'iniziativa nei tempi previsti dal decreto di concessione e il numero di addetti occupati alla data di presentazione della domanda; gli addetti sono espressi nei termini di cui alla lettera u). Concorrono, nel calcolo dell'incremento occupazionale, anche le stabilizzazioni di personale già occupato con rapporto di lavoro a tempo determinato nello stabilimento oggetto dell'iniziativa alle seguenti condizioni:
 - a) che il contratto a tempo determinato sia venuto a naturale scadenza;
 - b) che le assunzioni a tempo indeterminato siano collegate all'iniziativa;>>;
- d) alla lettera kk) le parole <<1407/2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<2023/2831>>;

- e) dopo la lettera mm) sono aggiunte le seguenti:
- << mm bis) investimento: insieme dei costi correlati al progetto, esclusi i costi salariali;
 - mm ter) edifici di nuova costruzione: gli edifici di cui all'allegato 1, paragrafo 1.3 "Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione" del Decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa, recante "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici";
 - mm quater) ristrutturazioni importanti: le ristrutturazioni di cui all'allegato 1, paragrafo 1.4.1 "Ristrutturazioni importanti" del Decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa, recante "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici";
 - mm quinquies) riqualificazioni energetiche: le riqualificazioni di cui all'allegato 1, paragrafo 1.4.2 "Riqualificazioni energetiche" e paragrafo 1.4.3 "Deroghe" del Decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa, recante "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici".>>.

Art. 4

(Modifica all'articolo 3 del DPREg. n. 207/2023)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 207/2023, le parole <<1407/2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<2023/2831>>.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 4 del DPREg. n. 207/2023)

1. All'articolo 4 del Decreto del Presidente della Regione n. 207/2023, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera h) del comma 1 il numero 1 è soppresso;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Per costo totale ai sensi della lettera d) del comma 1, si intende il costo complessivo dell'iniziativa, comprensivo dei costi non richiesti a contribuzione ma rilevanti al fine del calcolo della sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa stessa.>>;
- c) al comma 2 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
<<d bis) implementare un sistema di gestione dell'energia certificato secondo la ISO 50001 "Sistemi di gestione dell'energia".>>.

Art. 6

(Modifica all'articolo 5 del DPREg. n. 207/2023)

1. Al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Regione n. 207/2023, le parole <<1407/2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<2023/2831>>.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 7 del DPREg. n. 207/2023)

1. All'articolo 7 del Decreto del Presidente della Regione n. 207/2023, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera e) del comma 3 le parole: <<1407/2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<2023/2831>>;
- b) alla lettera b) del comma 4 le parole: <<1407/2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<2023/2831>>.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 8 del DPREg. n. 207/2023)

1. Al comma 5 dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Regione n. 207/2023, dopo le parole <<tecnico abilitato>> sono inserite le seguenti: <<certificato da organismi accreditati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)>>.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 9 del DPREg. n. 207/2023)

9. Al comma 2 dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Regione n. 207/2023, la lettera j) è soppressa.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 12 del DPREg. n. 207/2023)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 del Decreto del Presidente della Regione n. 207/2023, le parole <<, sostenute dalle grandi imprese nelle zone non assistite>> sono soppresse.

Art. 11

(Modifica all'articolo 13 del DPRReg. n. 207/2023)

1. All'articolo 13 del Decreto del Presidente della Regione n. 207/2023, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;
- b) la lettera a) del comma 7 è sostituita dalla seguente:
<<a) alla fornitura dei materiali, degli impianti e dei suoi componenti;>>;
- c) il comma 10 è abrogato.

Art. 12

(Modifiche all'articolo 14 del DPRReg. n. 207/2023)

1. All'articolo 14 del Decreto del Presidente della Regione n. 207/2023, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera c) del comma 2 dopo le parole <<edifici nuovi>> sono aggiunte le seguenti:
<<e di ristrutturazioni importanti di primo livello.>>;
- b) al comma 4:
 - 1. le parole <<comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 3>>;
 - 2. le parole <<o ambientali>> sono soppresse;
- c) al comma 6 la lettera a) è sostituita dalla seguente:
<<a) alla fornitura dei materiali, degli impianti e dei suoi componenti;>>.

Art. 13

(Modifica all'articolo 15 del DPRReg. n. 207/2023)

1. All'articolo 15 del Decreto del Presidente della Regione n. 207/2023, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<a) alla fornitura dei materiali, degli impianti e dei suoi componenti;>>;
- b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Sono ammissibili solo i costi direttamente connessi alla produzione di energia di fonti rinnovabili, cogenerazione ad alta efficienza e impianti di stoccaggio di energia.>>.

Art. 14

(Modifica all'articolo 16 del DPRReg. n. 207/2023)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del Decreto del Presidente della Regione n. 207/2023, le parole <<del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)>> sono sostituite dalle seguenti: <<, comma 5>>.

Art. 15

(Modifica all'articolo 18 del DPR n. 207/2023)

1. Al numero 1) della lettera f) del comma 6 dell'articolo 18 del Decreto del Presidente della Regione n. 207/2023, le parole <<con le norme di settore comunali>> sono sostituite dalle seguenti: <<con gli eventuali strumenti di pianificazione e relative norme di settore comunali o consortili>>.

Art. 16

(Modifica all'articolo 21 del DPR n. 207/2023)

1. All'articolo 21 del Decreto del Presidente della Regione n. 207/2023, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente
<<1. L'iniziativa ha una durata massima di 96 mesi decorrenti dalla data di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 4.>>;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente
<<1. bis L'investimento ha una durata massima di 36 mesi, decorrenti dalla data di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 4.>>.

Art. 17

(Modifica all'articolo 22 del DPR n. 207/2023)

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 del Decreto del Presidente della Regione n. 207/2023 è abrogata.

Art. 18

(Modifica all'articolo 23 del DPR n. 207/2023)

1. Al comma 5 dell'articolo 23 del Decreto del Presidente della Regione n. 207/2023, le parole <<comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 1>>;

Art. 19

(Modifica all'articolo 24 del DPR n. 207/2023)

1. All'articolo 24 del Decreto del Presidente della Regione n. 207/2023, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Ai fini dell'erogazione del contributo, i beneficiari presentano al Servizio competente la documentazione di cui al comma 3 entro il termine massimo di sei mesi decorrenti dalla data di conclusione dell'iniziativa di cui all'articolo 21.>>;

- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1. bis Il termine per la presentazione della rendicontazione di cui al comma 1 è prorogabile per un massimo di 30 giorni su motivata richiesta da presentarsi prima della scadenza dello stesso.>>;
- c) al comma 3:
 - 1. alla lettera c) le parole <<dichiarazioni attestanti>> sono sostituite dalle seguenti <<relazione attestante>>;
 - 2. alla lettera d) prima delle parole <<il mantenimento>> sono aggiunte le seguenti <<dichiarazioni attestanti>>;
 - 3. alla lettera e) prima delle parole <<il rispetto>> sono aggiunte le seguenti <<dichiarazione attestante>>.

Art. 20

(Modifica all'articolo 25 del DPR n. 207/2023)

1. Al comma 4 dell'articolo 25 del Decreto del Presidente della Regione n. 207/2023, dopo le parole <<conto bancario o postale appartenente all'impresa>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché con ogni altro metodo di pagamento che ne consenta la tracciabilità.>>.

Art. 21

(Modifica all'articolo 30 del DPR n. 207/2023)

1. All'articolo 30 del Decreto del Presidente della Regione n. 207/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 5 le parole: <<commi 1 e 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<commi 1, 2 e 3>>;
- b) il comma 8 è abrogato;
- c) il comma 9 è sostituito dal seguente
<<9. Il mancato rispetto degli impegni sottoscritti in sede di istanza di cui all'articolo 4, comma 2, comporta la rideterminazione dell'incentivo con una decurtazione pari al 5 per cento dell'incentivo stesso nel caso in cui venga mantenuto solo un impegno, e pari al 10 per cento nel caso in cui non venga mantenuto alcun impegno.>>.

Art. 22

(Modifica all'articolo 31 del DPR n. 207/2023)

1. Il comma 3 dell'articolo 31 del Decreto del Presidente della Regione n. 207/2023 è sostituito dal seguente:

<<3. L'impresa comunica tempestivamente al Servizio competente la variazione soggettiva che dovesse intervenire successivamente alla concessione di cui all'articolo 20.>>

Art. 23

(Sostituzione dell'Allegato B al DPREg. n. 207/2023)

1. L'Allegato B al Decreto del Presidente della Regione n. 207/2023 riferito all'articolo 4, comma 1, lettera i) del medesimo decreto è sostituito dall'allegato A al presente decreto.

Art. 24

(Sostituzione dell'Allegato C al DPREg. n. 207/2023)

1. L'Allegato C al Decreto del Presidente della Regione n. 207/2023 è sostituito dall'allegato B al presente decreto.

Art. 25

(Sostituzione dell'Allegato E al DPREg. n. 207/2023)

1. L'Allegato E¹ al Decreto del Presidente della Regione n. 207/2023 riferito all'articolo 6 del medesimo decreto, è sostituito dall'allegato C al presente decreto.

Art. 26

(Sostituzione dell'Allegato F al DPREg. n. 207/2023)

1. L'Allegato F al Decreto del Presidente della Regione n. 207/2023 riferito all'articolo 4 del medesimo decreto, è sostituito dall'allegato D al presente decreto.

Art. 27

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

¹ Allegato sostituito dal Decreto Direttore Servizio sviluppo economico locale 16/12/2025, 70373/GRFVG.

Allegato A: sostituzione dell'Allegato B al DPREg. n. 207/2023 (riferito all'art. 4, comma 1, lettera i))

ALLEGATO B: CRITERI DI VALUTAZIONE

(Riferito all'articolo 4, comma 1, lettera i))

Criterio	Punteggio
Impresa di micro e piccole dimensioni	20
Impresa di medie dimensioni	40
Impresa costituita da meno di 12 mesi alla data di presentazione della domanda	30
Impresa costituita da più di 12 mesi e da non più di 60 mesi (5 anni) dalla data di presentazione della domanda	15
Incremento occupazionale	
<i>MICRO E PICCOLE</i>	- 4 addetti: punti 30; - oltre i 4 addetti: punti 50.
<i>MEDIE</i>	- da 4 a 6 addetti: punti 40; - oltre 6 addetti: punti 60.
<i>GRANDI IMPRESE:</i>	- da 11 a 20 addetti: punti 40; - oltre 20 addetti: punti 60.
Impresa che ha conseguito il rating di legalità	15
Impresa che ha già avviato progetti strutturali di smart working	20
Impresa che ha già avviato progetti di mobilità sostenibile	20
Impresa che si è già dotata di un piano di welfare aziendale	20
Impresa che ha conseguito la Certificazione energetica ISO 50001	20
Complessi produttivi degradati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c)	30
Imprenditoria giovanile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g)	15
Impresa femminile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h)	15
Impresa benefit ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i)	15
Iniziativa che prevede l'applicazione di modalità produttive dell'economica circolare finalizzate al riutilizzo o valorizzazione degli scarti di lavorazione	20

È ammissibile all'istruttoria l'iniziativa che abbia raggiunto il punteggio minimo di 60 punti.

ALLEGATO C: SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO ESCLUSI

Iniziative di cui all'articolo 12 (finanziabili ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831)

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2831, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

- a) a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato
- c) a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- d) a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
 - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- e) attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione
- f) subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2831, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b), c) o d) opera anche in uno o più degli altri settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2023/2831, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 2023/2831 non beneficino degli aiuti "de minimis" concessi a norma di detto regolamento.

Iniziative di cui agli articoli 10, 11, 13, 14, 15 e 16 (finanziabili ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014)

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 651/2014 non sono concessi aiuti:

- a) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione, fermo restando che, come evidenziato al considerando (9) del regolamento (UE) 651/2014, non costituiscono in linea di principio aiuti ad attività connesse all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o in un paese terzo;
- b) subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 651/2014 non sono concessi:

- a) aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ad eccezione di:
 - aiuti alla formazione;
 - aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti;
 - aiuti nel settore della ricerca e dello sviluppo;
 - aiuti all'innovazione a favore delle PMI;
 - aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e lavoratori con disabilità;
 - aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche;
 - regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento;
 - aiuti a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD»);
 - aiuti a progetti di cooperazione territoriale europea;
 - a partire dal 10 luglio 2023, aiuti sotto forma di riduzioni da tasse ambientali ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), e dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio;
 - aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU, ad eccezione delle operazioni elencate all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione;
 - aiuti alle microimprese sotto forma di interventi pubblici per la fornitura di energia elettrica, gas o calore di cui all'articolo 19 quater;

- aiuti alle PMI sotto forma di interventi pubblici temporanei per la fornitura di energia elettrica, gas o calore prodotto a partire da gas naturale o energia elettrica per attenuare l'impatto degli aumenti dei prezzi a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina di cui all'articolo 19 quinquies;

b) agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche, dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, degli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, degli aiuti al finanziamento del rischio, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, degli aiuti per la tutela dell'ambiente, degli aiuti alla formazione, degli aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e lavoratori con disabilità, degli aiuti a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), degli aiuti a progetti di cooperazione territoriale europea e degli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU, degli aiuti alle microimprese sotto forma di interventi pubblici per la fornitura di energia elettrica, gas o calore di cui all'articolo 19 quater e degli aiuti alle PMI sotto forma di interventi pubblici temporanei per la fornitura di energia elettrica, gas o calore prodotto a partire da gas naturale o energia elettrica per attenuare l'impatto degli aumenti dei prezzi a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina di cui all'articolo 19 quinquies;

c) agli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:

i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

Iniziative di cui all'articolo 10 (finanziabili ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014)

Non sono ammessi aiuti per le iniziative di cui all'articolo 10 del Regolamento, in applicazione dell'articolo 13 del GBER con riguardo:

i) agli aiuti a favore dei settori siderurgico, della lignite e del carbone;

ii) agli aiuti a favore del settore dei trasporti e delle relative infrastrutture; agli aiuti a favore della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, ad eccezione degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche e dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento; e agli aiuti nel settore della banda larga, ad eccezione dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento;

iii) agli aiuti a finalità regionale sotto forma di regimi destinati a un numero limitato di settori specifici di attività economica; i regimi che riguardano le attività turistiche o la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli non sono considerati destinati a settori specifici di attività economica;

vi) agli aiuti a finalità regionale al funzionamento concessi alle imprese le cui attività principali figurano tra quelle definite alla sezione K, "Attività finanziarie e assicurative", della NACE Rev. 2, o alle imprese che esercitano attività intragruppo e le cui attività principali rientrano nelle classi 70.10, "Attività di sedi centrali", o 70.22, "Altre attività di consulenza amministrativo-gestionale", della NACE Rev. 2.

ALLEGATO E: INTENSITÀ DI AIUTO CONCEDIBILE

(Riferito all'articolo 6)

Art. 10 - Spese ammissibili per investimenti nelle zone assistite di cui all'allegato D			
Art. 10 – Spese ammissibili per investimenti nelle zone assistite di cui all'allegato D – costi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) <i>(costi per gli investimenti in attivi materiali, immateriali, opere edili e costi salariali)</i>	PROVINCIA DI UDINE E GORIZIA		
	Dimensione impresa	% intensità di aiuto	Importo massimo di aiuto *
	Micro e Piccola	35	1,5 mln
	Media	25	1,5 mln
	Grande	15	3 mln
	PROVINCIA DI PORDENONE		
	Dimensione impresa	% intensità di aiuto	Importo massimo di aiuto *
	Micro e Piccola	30	1,5 mln
	Media	20	1,5 mln
	Grande	10	3 mln
	*l'importo massimo di aiuto è da considerarsi per impresa e per progetto. Fanno cumulo alla determinazione dello stesso tutti i costi di cui all'art. 10 – Spese ammissibili per investimenti nelle zone assistite		

Art. 11 - Spese ammissibili per investimenti nelle aree non assistite			
Art. 11 - Spese ammissibili per investimenti nelle aree non assistite – costi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) <i>(costi per gli investimenti in attivi materiali, immateriali, opere edili o costi salariali)</i>	Dimensione impresa	% intensità di aiuto	Importo massimo di aiuto **
	Micro e Piccola	20	1 mln
	Media	10	1 mln
	Grande	-	-
	** l'importo massimo di aiuto è da considerarsi per impresa e per progetto. Fanno cumulo alla determinazione dello stesso tutti i costi di cui all'art. 11 – Spese ammissibili per investimenti nelle aree non assistite.		

Art. 12 – Regime de minimis			
Art. 12 – Regime de minimis	Dimensione impresa	% intensità di aiuto	Importo massimo di aiuto
	Micro e Piccola	50	Importo previsto dal regolamento UE 2023/2831 nell'arco di tre anni
	Media		
	Grande		

Art. 13 - Spese ammissibili per investimenti in misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici		
Art. 13 - Spese ammissibili per investimenti in misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici	Dimensione impresa	% intensità di aiuto (+ 5% aree assistite)
	Micro e Piccola	25
	Media	20
	Grande	15

Art. 14 - Spese ammissibili per investimenti in misure di efficienza energetica relative agli edifici		
Art. 14 - Spese ammissibili per investimenti in misure di efficienza energetica relative agli edifici	Dimensione impresa	% intensità di aiuto (+ 5% aree assistite)
	Micro e Piccola	45
	Media	35
	Grande	25

Art. 15 - Spese ammissibili per investimenti alla produzione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento		
Art. 15 - Spese ammissibili per investimenti alla produzione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento.	Dimensione impresa	% intensità di aiuto
	Micro e Piccola	50
	Media	40
	Grande	30

Art. 16 - Studi e servizi di consulenza in materia di tutela dell'ambiente e di energia		
Art. 16 - Studi e servizi di consulenza in materia di tutela dell'ambiente e di energia	Dimensione impresa	% intensità di aiuto
	Micro e Piccola	80
	Media	70
	Grande	60

ALLEGATO F: MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA

(Riferito all'articolo 4, comma 1, lettera c))

La verifica del possesso del requisito di capacità economico-finanziaria ha esito positivo qualora almeno uno dei seguenti requisiti A e B è soddisfatto.

Requisito A) Sostenibilità finanziaria del progetto: $ST/F \leq 0,3$

La spesa totale preventivata per il progetto non è superiore al 30% del fatturato

Requisito B) Congruenza fra patrimonio netto e costo del progetto: $PN / ST \geq 0,2$

Il patrimonio netto è pari ad almeno il 20% della spesa totale preventivata per il progetto

ST = spesa totale preventivata per il progetto (ai sensi dell'articolo 4, comma 1 bis, si intende il costo complessivo dell'iniziativa, comprensivo dei costi non richiesti a contribuzione ma rilevanti al fine del calcolo della sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa stessa)..

F = fatturato annuo risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda (corrispondente al valore dei *Ricavi delle vendite e delle prestazioni* di cui alla voce A1 dello schema di conto economico ai sensi del Codice civile)

PN = patrimonio netto, intendendosi per tale il patrimonio netto, come definito all'art. 2424 del Codice civile, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato, nei termini di legge, alla data della presentazione della domanda.

Per consentire l'accertamento di quanto sopra l'impresa dovrà fornire, su richiesta, l'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda o, nel caso di imprese individuali e di società di persone, dichiarazione di un commercialista iscritto all'albo che attesti i valori richiesti.

Per le imprese che non dispongano dei dati economici definitivi e approvati dell'ultimo esercizio in quanto costituite nell'anno di presentazione della domanda, l'accertamento della capacità economico-finanziaria sarà effettuato sulla base del solo criterio B). In tale fattispecie, il valore di PN (Patrimonio Netto) sarà accertato sulla base dell'importo del capitale sociale versato così come risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA o, nel caso di imprese individuali e di società di persone, sulla base della dichiarazione di un commercialista che attesti il valore del relativo patrimonio netto.

Nel caso in cui l'impresa richiedente abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 127 del 9 aprile 1991 o sia controllato da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, la stessa può utilizzare i dati contabili e le informazioni dell'ultimo esercizio il cui bilancio consolidato risulti approvato alla data di presentazione della domanda.